

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE N. 171 DEL 10/02/2022**

### **OGGETTO**

ORDINANZA DECISORIA RESA DAL TRIBUNALE DI VICENZA IN DATA 08.01.2022 NEL PROCEDIMENTO CIVILE RG N. 3114/2019 TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA ED IL SIG. T.A.. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE E NOMINA DEL DIFENSORE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 232/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“Con ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. resa dal Tribunale di Vicenza in data 08.01.2022 è stato definito il procedimento sommario di cognizione RG n. 3114/2019, promosso nei confronti dell'Azienda da parte del sig. T.A., volto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della lesione dello SPE avvenuta in occasione di intervento chirurgico di revisione di artroprotesi eseguito presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza nel luglio del 2013.

L'ordinanza in questione ha condannato l'ULSS al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nonché alla rifusione in favore di questi delle spese legali, il tutto per un importo pari all'incirca ad Euro 183.000,00; ha, altresì, condannato LIG Insurance S.A. (ora LIG Imob Investment Srl) a manlevare e tenere indenne l'ULSS 8 di quanto questa sarà tenuta a versare al sig. T.A. in forza della citata pronuncia.

Va evidenziato, infatti, che il contenzioso in esame trae origine da una richiesta risarcitoria stragiudiziale avanzata dal sig. T.A., acquisita al prot. n. 76229 del 20.11.2015, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia di Assicurazione LIG Insurance S.A di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 'Vicenza' (ora ULSS 8 'Berica') aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile nel biennio 2014/2015.

A tale proposito va segnalato che dal 2017 in poi la Compagnia LIG Insurance S.A. è stata coinvolta in diverse vertenze giudiziarie in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena e ricorso avverso la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), conclusesi con la definitiva revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 dell'01.07.2020; in tale contesto, LIG Insurance S.A., con varie note agli atti dell'UOC Affari Generali, ha rappresentato all'ULSS di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del contratto assicurativo ed ha abbandonato, di fatto, la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse.

Per tali ragioni, nel procedimento sommario di cognizione avviato dal sig. T.A. nel maggio del 2019 ed esitato nell'ordinanza dell'08.01.2022 l'Azienda si è costituita in proprio con il patrocinio degli avv.ti Marco Zanon e Giuseppe Dussin (deliberazione del Direttore Generale n. 1315 del 28.08.2019), chiamando in causa LIG Insurance S.A. (ora LIG Imob Investment Srl) ai fini della manleva in caso di condanna al risarcimento del danno.

Con parere reso in data 18.01.2022 e poi integrato in data 01.02.2022, agli atti dell'UOC Affari Generali, l'avv. Dussin ha evidenziato i margini di impugnazione della pronuncia resa dal Tribunale di Vicenza, con particolare riferimento agli aspetti dell'insussistenza della prova dell'inadempimento imputabile all'ULSS e del nesso di causa, dell'erroneo riconoscimento e dell'errata quantificazione del danno non patrimoniale in considerazione delle carenze deduttive e probatorie avversarie, nonché, infine, del mancato accoglimento della domanda di riduzione del danno ex art. 1227 c.c. (concorso di fatto colposo del creditore) formulata dall'ULSS.

Valutato, quindi, l'interesse dell'Ente ad impugnare l'ordinanza resa dal Tribunale di Vicenza nel procedimento RG n. 3114/2019, al fine di ottenerne una riforma in senso favorevole all'ULSS, la Direzione intende affidare la gestione della causa in secondo grado, in base ad un principio di continuità, agli avv.ti Marco Zanon e Giuseppe Dussin, con studio in Treviso, Viale Monte Grappa n. 45, che hanno già difeso l'ULSS nel primo grado di giudizio; ciò anche in considerazione dell'impossibilità di nominare

patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio legale interno, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l'ULSS e, oltre all'attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, nelle attività connesse, tra l'altro, all'istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell'ULSS n. 8 Berica che per l'A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall'01.01.2016.

Gli avv.ti Zanon e Dussin, inseriti nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, hanno presentato un preventivo di parcella per la difesa in giudizio dell'Ente in linea con il Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il costo per l'attività di difesa in secondo grado è stato calcolato dai professionisti in euro 4.772,25 (preventivo acquisito al prot. n. 13021 del 07.02.2022) corrispondenti ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"*) ridotti del 65%, oltre spese generali nel limite del 15% , IVA e CPA.

Infine, si segnala l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09; sez. Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 509/2021) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

- 1) di autorizzare l'impugnazione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Vicenza in data 08.01.2022 nel procedimento civile RG n. 3114/2019 tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica ed il sig. T.A.;
- 2) di nominare quali difensori dell'ULSS 8 Berica nell'instauranda a causa d'appello gli avv.ti Marco Zanon e Giuseppe Dussin, con studio in Treviso, Viale Monte Grappa n. 45, autorizzandoli sin da ora a chiamare in causa, ai fini della manleva, la società LIG Imob Investment Srl (già LIG Insurance S.A.), con sede in Romania, e ad avvalersi - se necessario - di un consulente medico-legale di propria fiducia ed eventuali specialisti a supporto;
- 3) di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dai citati professionisti in complessivi euro 4.772,25, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2022, conto 55.07.219 (*"Consulenze legali"*);
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---